



# COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città metropolitana di Milano

COPIA

---

Registro Generale n. 21

## ORDINANZA

N. 3 DEL 21-07-2025

Ufficio:

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA" SUL TERRITORIO COMUNALE, AL FINE DI LIMITARE LE ALLERGIE DERIVANTI DALLA STESSA.**

Premesso che:

- in questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline di Ambrosia è stato in continua crescita ed attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;

Considerato che:

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra Agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali, una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, le terre smosse dei cantieri (non solo quelli edili ma anche quelli per la costruzione delle grandi opere di viabilità), le banchine stradali, le rotatorie e gli spartitraffico, le massicciate ferroviarie, gli argini dei canali, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con un numero di interventi da stabilire in base all'ambito di intervento e ad un'attenta osservazione in campo, intervenendo comunque prima della maturazione delle infiorescenze, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente in tempo utile ulteriori misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline dell'Ambrosia;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata nel tempo, strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29.03.1999 ad oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833, "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad esse correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004 2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota A.T.S. Milano Città Metropolitana pervenuta a questo ente in data 25.06.2025 Prot. n. 6283, in merito alla prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia in Lombardia in cui, in particolare, sono indicati i metodi che si possono adottare per il contenimento dell'Ambrosia artemisiifolia, così come riportati negli allegati tecnici allegati alla nota stessa;

Visto l'"Allegato 1 – Misure di prevenzione della Pollinosi da Ambrosia", alla sopra citata nota di A.T.S. Milano Città Metropolitana, in cui sono descritte alcune iniziative, che possono essere intraprese a livello comunale tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche e/o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Visti gli art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dal D.L. 31.03.2003 n. 50 convertito dalla Legge 20.05.2003 n. 116, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate da Sindaco sulla base di disposizioni di Legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689 del 24.11.1981;

Visto il Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Preso atto che dalla sperimentazione condotta negli ultimi anni in collaborazione con la Regione Lombardia è emersa la possibilità di diminuzione del numero di interventi rispetto a quelli previsti nell'Ordinanza Regionale n. 25522 del 1999 con dei risultati sostanzialmente identici;

Rilevata l'importanza e la priorità di procedere con lo sfalcio dell'Ambrosia quando essa è ancora in fase precedente le infiorescenze prima che esse diventino mature e rilasciano il polline;

## **ORDINA**

1. ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
2. ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
3. agli Amministratori di edifici privati;
4. ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture varie;
5. al Responsabile Settore Strade della Provincia di Milano;
6. ai Responsabili di CAP HOLDING SPA e AMIACQUE SRL;
7. al Responsabile Settore Strade della Città metropolitana di Milano;
8. al Parco del Ticino;
9. al Responsabile del Consorzio Est Ticino Villoresi;
10. ai Responsabili di ANAS e Ferrovie dello Stato Italiano;
11. a chiunque altro detenga cantieri, aree attrezzate e/o similari all'interno del territorio comunale;
  - di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
  - di eseguire interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico alla nota dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano;
  - di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto, si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
    - 1° sfalcio: ultima settimana di luglio;
    - 2° sfalcio: tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;
  - di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, indicati nell'Allegato tecnico alla nota dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, secondo le seguenti specifiche:
    - in ambito agricolo: inerbimento permanente, trinciatura, diserbo, aratura e discatura (erpicoltura con erpice a dischi);
    - in ambito urbano: pacciamatura, estirpamento e inerbimento permanente.

corrispondenza all'inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura;

### INVITA

la cittadinanza a:

- eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisiifolia.

### AVVERTE

che chiunque viola le presenti disposizioni e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono con presenze di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo € 500,00.

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Gli uffici di Polizia Locale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica tramite l'affissione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale <https://comune.boffalorasopraticino.mi.it/> e sia trasmessa:

- alla Polizia Locale ed ai Carabinieri del gruppo Forestale [stmi121152@carabinieri.it](mailto:stmi121152@carabinieri.it);
- a A.T.S. Milano Città Metropolitana, dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Via Statuto 5 – 20121 Milano (MI), PEC: [dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- al Consorzio Est Ticino Villorosi, Via Ariosto, 30 – 20145 Milano (MI), PEC: [etvilloresi@pec.it](mailto:etvilloresi@pec.it);
- al Parco del Ticino, Via Isonzo 1- 20013 Magenta (MI), PEC: [parco.ticino@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.ticino@pec.regione.lombardia.it);
- ai Comuni confinanti;
- al Responsabile dell'A.N.A.S. – Compartimento Regionale per la viabilità [servizioclienti@postacert.stradeanas.it](mailto:servizioclienti@postacert.stradeanas.it);
- ai Responsabili di CAP HOLDING Spa - PEC: [segreteria.pep@gruppocap.it](mailto:segreteria.pep@gruppocap.it) e Amiacque Srl [info.amiacque@gruppocap.it](mailto:info.amiacque@gruppocap.it);
- al Responsabile della SOCIETA' F.S. S.p.A. - Zona Nord/Ovest [ferservizi@pec.ferservizi.it](mailto:ferservizi@pec.ferservizi.it);
- al Responsabile Settore Strade della Città Metropolitana di Milano – PEC: [protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
F.to Sabina Doniselli

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-07-2025 al 08-08-2025  
Lì 24-07-2025

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to **Alberto Lavatelli**

Copia conforme all'originale.  
Lì